



## **CONSIGLIO COMUNALE**

### ***Deliberazione***

**N. 36**

**del 26/04/2021**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE  
MANOVRA SOSTEGNI ANTICRISI COVID-19 ANNO 2021**

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 18:20 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito, in modalità mista, il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Mantellassi Alessio nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BARNINI BRENDA	X		D'ANTUONO MARIA CIRA	X	
MANTELLASSI ALESSIO	X		PAGNI CHIARA	X	
ROVAI VIOLA	X		FABBRIZZI RICCARDO	X	
FLUVI SARA	X		POGGIANTI ANDREA	X	
FALORNI SIMONE	X		PAVESE FEDERICO	X	
MANNUCCI LAURA	X		PICCHIELLI ANDREA	X	
BAGNOLI ATHOS	X		BATTINI VITTORIO	X	
RAMAZZOTTI ROSSANO	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
IALLORENZI ROBERTO	X		CIONI BEATRICE	X	
GIACOMELLI LUCIANO	X		MASI LEONARDO	X	
CAPORASO ROBERTO	X		BALDI ANNA		X
CIONI SIMONA	X		DI ROSA SIMONA	X	
FARAONI ANDREA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 24 con il Sindaco - Assenti n° 1

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.  
Scrutatori: CIONI SIMONA, D'ANTUONO MARIA CIRA, BATTINI VITTORIO

Il Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno dettato la nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/02/2021 sono state approvate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2021, secondo quanto previsto dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 21/04/2021, recante “Imposta Municipale Propria (IMU) – Proposta al Consiglio Comunale di approvazione manovra sostegni anticrisi Covid-19 anno 2021”;

PREMESSO, altresì, che è ancora in atto l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020, fino al 31/07/2020 e prorogata, da ultimo, dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla L.12 marzo 2021, n. 29, fino al 30/04/2021;

DATO ATTO delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha colpito duramente il tessuto socio-economico del territorio nazionale, e, conseguentemente, quello comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, “*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico...*”;

RITENUTO necessario, di conseguenza, adottare disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, confermando per l'anno 2021 l'agevolazione IMU – introdotta nell'anno 2020 - a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:



Abbattimento dell'aliquota IMU, fino all'azzeramento, per i possessori di immobili accatastati in categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe) locati a soggetti che vi esercitano attività d'impresa, a condizione che il possessore riduca i relativi canoni di locazione secondo le seguenti modalità:

- a) L'abbattimento dell'aliquota è modulato come segue:
1. riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: Aliquota IMU da applicare pari a 0,00%;
  2. riduzione del canone di locazione compresa tra 40% e 49,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,2175%;
  3. riduzione del canone di locazione compresa tra 30% e 39,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,435%;
  4. riduzione del canone di locazione compresa tra 20% e 29,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,6525%;
  5. riduzione del canone di locazione inferiore al 20%: nessuna riduzione prevista, da applicare aliquota ordinaria pari a 0,87%.
- b) L'agevolazione di cui alla lettera a) è applicata a partire dalla data di decorrenza della riduzione del canone di locazione, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e riportante la data di inizio di riduzione dello stesso, entro e non oltre il 16/12/2021 (termine perentorio);
- d) L'agevolazione in oggetto è applicata in sede di determinazione del saldo IMU 2021;

DATO ATTO che, a seguito di stima effettuata dal Servizio Tributi dell'Ente, l'importo derivante dalla concessione dell'agevolazione di cui al paragrafo precedente è stimabile in circa € 48.000,00;

DATO ATTO che la copertura delle minori entrate di cui sopra sarà disposta tramite le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

RICORDATO che:

- o l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- o l'art.106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art.151, comma 1 del TUEL;



- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2022-2023;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/00 (TUEL), recante gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione delle aliquote e agevolazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

RICORDATE le novità normative in materia di pubblicazione ed efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali, introdotte dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;

RICORDATO in tal senso, che , l'art.13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, dispone che: *“A partire dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360....”*;

RICORDATO altresì, che, l'art.13 comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *“A decorrere dall’anno d’imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU), e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno...”*;

RICHIAMATA, la Circolare MEF n.2/DF del 22 novembre 2019, avente ad oggetto *“Art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n.58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”*;



ACQUISITO il parere favorevole in data 22/04/2021 da parte della IV Commissione Consiliare permanente, denominata “Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico”;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione della manovra agevolativa dell’imposta municipale propria (IMU) come esposta in premessa;

Con voti :

Presenti	24
Favorevoli	18
Contrari	3 (Poggianti, Pavese, Di Rosa)
Astenuti	3 (Picchielli, Battini, Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta;

### **DELIBERA**

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di:

1. confermare, per l’anno 2021, l’abbattimento - introdotto nell’anno 2020 - dell’aliquota IMU fino all’azzeramento, per i possessori di immobili accatastati in categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe) locati a soggetti che vi esercitano attività d’impresa, a condizione che il possessore riduca i relativi canoni di locazione, in considerazione della necessità di sostegno a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi;
2. stabilire le seguenti modalità di fruizione dell’agevolazione sopra prevista:
  - a) L’abbattimento dell’aliquota è modulato come segue:
    1. riduzione del canone di locazione del 50% o superiore: Aliquota IMU da applicare pari a 0,00%;



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

2. riduzione del canone di locazione compresa tra 40% e 49,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,2175%;
  3. riduzione del canone di locazione compresa tra 30% e 39,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,435%;
  4. riduzione del canone di locazione compresa tra 20% e 29,99%: Aliquota IMU da applicare pari a 0,6525%;
  5. riduzione del canone di locazione inferiore al 20%: nessuna riduzione prevista, da applicare aliquota ordinaria pari a 0,87%.
- b)** L'agevolazione di cui alla lettera a) è applicata a partire dalla data di decorrenza della riduzione del canone di locazione stabilita, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c)** Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare un'autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, su apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi, corredata della documentazione dimostrativa della riduzione del canone e della data di inizio di riduzione dello stesso, entro e non oltre il 16/12/2021 (termine perentorio);
- d)** L'agevolazione ivi prevista è applicata in sede di determinazione del saldo IMU 2021;
- 3.** dare atto che l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al punto 2 è stimabile in € 48.000,00 e che la copertura di tali minori entrate sarà disposta tramite le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;
- 4.** ricordare che, a partire dal 2020, le deliberazioni in materia tributaria:
- acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58;
  - esplicano i loro effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione, se approvate nei termini di cui all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, e se inviate dall'Ente entro il termine perentorio del 14 ottobre e pubblicate entro il termine del 28 ottobre;
- 5.** incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
- della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;



6. allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" – T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

### **Quindi il CONSIGLIO COMUNALE**

In ragione della necessità di assicurare la tempestiva fruizione dell'agevolazione,

Esce la Consigliera Beatrice Cioni – presenti 23

Con successiva votazione e con voti:

Presenti 23

Favorevoli 17

Astenuti 6 (Poggianti, Di Rosa, Pavese, Picchielli, Battini, Chiavacci)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio**  
Mantellassi Alessio

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Rita Ciardelli

